



# CODICE DI COMPORTAMENTO

Per il personale coinvolto nell'attività di distribuzione del gas naturale

Rev. 03 del 07.02.2018

Il presente **Codice di Comportamento** è stato elaborato per assicurare il rispetto delle regole di separazione funzionale che disciplinano l'attività di distribuzione del gas naturale – esercitata dalla società Azienda Municipale Gas S.p.A. – attraverso la determinazione di uno standard di comportamento specifico che tutti i soggetti coinvolti nella suddetta attività sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle proprie mansioni.

## Sommario

1	INTRODUZIONE .....	3
1.1	La separazione funzionale nel settore energetico.....	3
1.2	Azienda Municipale Gas S.p.A. verticalmente integrata nel settore del gas naturale .....	3
1.3	Il Gestore Indipendente .....	3
1.4	Adozione del Codice di Comportamento .....	4
2	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
2.1	Finalità e destinatari del Codice di Comportamento.....	4
2.2	Valore contrattuale del Codice di Comportamento .....	4
2.3	Diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice di Comportamento.....	5
2.4	Impegni del Personale Coinvolto al rispetto del Codice di Comportamento .....	5
3	REGOLE DI COMPORTAMENTO .....	6
3.1	Principi generali.....	6
3.1.1	Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente .....	6
3.1.2	Divieto di sistemi incentivanti.....	6
3.2	Tutela della riservatezza .....	6
3.2.1	Riservatezza nella gestione di dati e informazioni .....	6
3.2.2	Riservatezza sulle informazioni aziendali relative all'attività di distribuzione di energia elettrica.....	6
3.2.3	Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza .....	7
3.2.4	Accesso alle informazioni commercialmente sensibili .....	7
3.2.5	Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati.....	7
3.3	Rapporti con i fornitori e con le parti correlate.....	8
3.3.1	Contratti di approvvigionamento di beni e servizi.....	8
3.3.2	Rapporti contrattuali con le società del Gruppo .....	8
4	MODALITA' DI ATTUAZIONE .....	9
4.1	Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente.....	9
4.2	Comunicazione e formazione.....	9
4.3	Segnalazioni.....	9
4.4	Violazione del Codice di Comportamento.....	9

# **1 INTRODUZIONE**

## **1.1 La separazione funzionale nel settore energetico**

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), dal 01/01/2018 Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la deliberazione 296/2015/R/com del 22 giugno, ha introdotto le "Disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas" (TIUF).

Con tale provvedimento, l'Autorità ha stabilito l'obbligo di separazione funzionale a carico dell'impresa verticalmente integrata - vale a dire l'impresa o il gruppo di imprese che, nel settore dell'energia elettrica o del gas, svolge almeno una attività in concessione (ad esempio, la distribuzione del gas naturale) e almeno una attività liberalizzata (ad esempio, la vendita del gas naturale) - recependo sostanzialmente il contenuto delle direttive comunitarie 2009/72/CE (per il settore elettrico) e 2009/73/CE (per il settore gas).

Carattere fondamentale della separazione funzionale risulta l'affidamento ad un Gestore Indipendente, nell'ambito di una impresa verticalmente integrata, di ciascuna delle attività in concessione relative alla gestione di infrastrutture essenziali elencate nell'art. 4.1 del TIUF.

## **1.2 Azienda Municipale Gas S.p.A. verticalmente integrata nel settore del gas naturale**

Azienda Municipale Gas S.p.A. svolge l'attività di distribuzione e relativa misura del gas naturale.

Ne consegue che Azienda Municipale Gas S.p.A. è parte di un'impresa verticalmente integrata nel gruppo AMGAS, nell'ambito della quale svolge attività regolate attinenti la gestione delle infrastrutture di rete e parco misuratori, vale a dire di infrastrutture essenziali per la liberalizzazione.

Specificatamente, nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata sono svolte le seguenti attività.

- la distribuzione e misura del gas naturale (attività in concessione), mediante la Azienda Municipale Gas S.p.A. (la Società);
- la vendita del gas naturale ai clienti finali liberi (attività liberalizzata) attraverso AMGAS S.r.l., controllata al 100% dal distributore.

Per le ragioni esposte, Azienda Municipale Gas S.p.A. è soggetta alle norme di separazione funzionale.

## **1.3 Il Gestore Indipendente**

In conformità agli obblighi di separazione funzionale prescritti dal TIUF, il Consiglio di Amministrazione della società ha istituito un Gestore Indipendente con modalità "derogata"; il Gestore Indipendente risulta, quindi, costituito:

- da una parte degli amministratori in carica, che pertanto risultano dotati dei necessari requisiti di indipendenza;
- dal personale dirigenziale apicale da cui dipende l'attività di distribuzione del gas naturale.

#### **1.4 Adozione del Codice di Comportamento**

La Deliberazione 296 del 2015 prevede che il Gestore Indipendente predisponga e aggiorni un Programma di Adempimenti contenente le misure per perseguire le finalità della separazione funzionale, ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e per garantire che sia adeguatamente controllata l'osservanza del programma stesso.

Nell'ambito di tali misure, è necessario che il Gestore Indipendente definisca un Codice di Comportamento per il personale che, direttamente od indirettamente, svolge mansioni relative all'attività in separazione funzionale, coerentemente con le finalità di sviluppo della concorrenza di cui all'art. 3.1 del Testo Integrato.

Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione di Azienda Municipale Gas S.p.A. ha deliberato di adottare, su proposta del Gestore Indipendente, il presente Codice di Comportamento.

## **2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **2.1 Finalità e destinatari del Codice di Comportamento**

Il presente Codice contiene le regole di comportamento finalizzate nel rispetto dei principi di economicità, redditività e della riservatezza dei dati aziendali:

- a promuovere lo sviluppo della concorrenza;
- a garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- ad impedire discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- ad impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Il Gestore Indipendente della società ha predisposto il presente Codice di Comportamento tenendo in considerazione le suddette finalità della separazione funzionale ed, in particolare, l'obiettivo di favorire lo sviluppo della concorrenza e l'accesso al mercato, in condizioni di parità, da parte di tutti i potenziali operatori.

Il presente Codice di Comportamento individua i comportamenti che devono essere tenuti da parte dei componenti del Gestore Indipendente e di tutto il personale che direttamente svolge mansioni o prestazioni relative all'attività in separazione funzionale, compresi i dirigenti che operano sotto la direzione del Gestore Indipendente e che hanno responsabilità gestionali nell'attività separata (Personale Coinvolto).

Inoltre, il Codice di Comportamento è vincolante non solo nei confronti di tutti i dipendenti, ma altresì nei confronti di tutti i consulenti e di qualsiasi altra persona fisica che instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con la società e/o con il Gestore Indipendente e che svolga mansioni nell'ambito dell'attività di distribuzione del gas naturale.

### **2.2 Valore contrattuale del Codice di Comportamento**

Le regole del Codice di Comportamento devono considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali del Personale Coinvolto nei confronti della società e/o del Gestore Indipendente. L'osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale imposti dall'Autorità, nonché per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della società.

L'accettazione del Codice di Comportamento da parte dei componenti del Gestore Indipendente dovrà avvenire mediante integrazione del loro contratto di lavoro (per il personale dirigenziale) o di mandato (per i consiglieri di amministrazione).

Il Personale Coinvolto accetterà espressamente il Codice di Comportamento in occasione della stipula o del rinnovo del contratto di lavoro, fermo restando che è comunque tenuto alla sua osservanza sin dal momento della sua entrata in vigore.

Tutto il Personale Coinvolto è tenuto a conoscere il Codice di Comportamento, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne, per quanto di competenza, carenze e inosservanze.

Il Gestore Indipendente si impegna a promuovere la conoscenza del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, vigilando sull'osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo.

### **2.3 Diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice di Comportamento**

Il Gestore Indipendente è impegnato, nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nell'applicazione del presente Codice a:

- assicurarne la tempestiva divulgazione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando adeguati programmi di formazione;
- assicurarne la periodica revisione ed aggiornamento al fine di adeguarlo all'evoluzione della normativa applicabile;
- predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni del Codice di Comportamento;
- applicare il sistema sanzionatorio previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili in caso di accertate e rilevanti violazioni da parte del personale interessato;
- adottare adeguate procedure per la segnalazione, l'analisi e il trattamento di eventuali violazioni;
- assicurare la riservatezza sull'identità di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge, e la sua tutela professionale;
- verificare periodicamente il rispetto e l'osservanza del Codice di Comportamento.

### **2.4 Impegni del Personale Coinvolto al rispetto del Codice di Comportamento**

L'osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale, nonché per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del gruppo Amgas.

Tutto il Personale Coinvolto si impegna perciò a:

- agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice di Comportamento;
- segnalare al Gestore Indipendente le violazioni del Codice di Comportamento di cui ne venga a conoscenza;
- cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice di Comportamento;
- consultare il Gestore Indipendente in relazione alle parti del Codice di Comportamento sulle quali necessita di interpretazioni o di orientamento.

## **3 REGOLE DI COMPORTAMENTO**

### **3.1 Principi generali**

#### **3.1.1 Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente**

I componenti del Gestore Indipendente sono tenuti a rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Codice e garantire la loro osservanza da parte del Personale Coinvolto.

I componenti del Gestore Indipendente devono agire affinché la capogruppo eserciti i propri poteri di indirizzo e controllo nel rispetto delle finalità della separazione funzionale e dell'indipendenza del Gestore stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Testo Integrato di Unbundling Funzionali.

#### **3.1.2 Divieto di sistemi incentivanti**

E' fatto espresso divieto al Personale Coinvolto avente responsabilità gestionali dirette sui processi di business propri dell'attività separata funzionalmente di accettare incentivi economici che ne possano compromettere l'indipendenza, connessi ad attività diverse da quella amministrata dal Gestore Indipendente ed in contrasto con le finalità perseguite dalle regole di comportamento contenute nel presente Codice. Tale divieto non si applica nei confronti del Personale Coinvolto con mansioni gestionali inerenti processi di supporto e servizio (es. contabilità, servizi amministrativi, servizi generali, etc.) all'attività in regime di separazione funzionale.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietata ogni forma di incentivazione o premio connessi all'andamento delle attività liberalizzate, in particolare nei confronti delle attività di vendita di energia e gas svolte dalla società di vendita del gruppo.

### **3.2 Tutela della riservatezza**

#### **3.2.1 Riservatezza nella gestione di dati e informazioni**

In linea generale, il Personale Coinvolto è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali acquisiti nel corso dello svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile – che prevede l'obbligo di non divulgare notizie attinenti l'organizzazione aziendale e di non fare uso delle stesse in modo tale da recare pregiudizio all'azienda – e degli articoli 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in base ai quali è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, qualora esse siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

Si considerano rientranti nei suddetti "dati" e "informazioni" le notizie rilevanti attinenti l'attività svolta dalla società, i suoi beni ed il suo personale, acquisite durante lo svolgimento delle mansioni di competenza, ad eccezione delle informazioni che siano già di dominio pubblico o che vengano divulgate in virtù di obblighi previsti dalla normativa vigente.

#### **3.2.2 Riservatezza sulle informazioni aziendali relative all'attività di distribuzione di energia elettrica**

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, sia le informazioni considerate propriamente commercialmente sensibili che le informazioni acquisite nello svolgimento

dell'attività separata funzionalmente relative alla gestione ed allo sviluppo delle infrastrutture.

Il Gestore Indipendente individua e definisce entrambe le categorie di informazioni relative allo svolgimento dell'attività di distribuzione sulle quali occorre mantenere la riservatezza, dandone debita comunicazione al Personale Coinvolto.

Scopo dell'obbligo di riservatezza è di evitare da parte del Personale Coinvolto un uso abusivo delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete di distribuzione. Tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri, con particolare ma non esclusivo riferimento alle imprese commerciali appartenenti all'impresa verticalmente integrata o al gruppo Amgas.

### **3.2.3 Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza**

L'obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato dal Personale Coinvolto sia nel corso del rapporto di lavoro, sia dopo la sua cessazione - da qualunque causa essa sia determinata - anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate, controllanti e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell'ambito della società.

In particolare, all'obbligo di riservatezza, per quanto eccedente i normali vincoli derivanti dagli articoli 2105 del codice civile e dagli articoli 98-99 del d.lgs. n. 30/2005, si applicano, in conformità alla normativa vigente, le seguenti condizioni:

- il vincolo derivante dal patto di riservatezza ha validità per il periodo di 2 (due) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la società, comunque sia avvenuta la cessazione;
- l'obbligo di riservatezza avrà validità nei confronti di qualsiasi impresa operante in Italia, direttamente o indirettamente, nel settore dell'energia o delle *utilities* ovvero in settori ad essi collegati o connessi;
- l'obbligo è efficace su tutto il territorio italiano.

### **3.2.4 Accesso alle informazioni commercialmente sensibili**

Il Gestore Indipendente limita l'accesso alle seguenti tipologie di informazioni che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale:

- informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività svolta in regime di separazione funzionale, in particolare da parte di soggetti che operano sotto la sua direzione. Per "informazioni commercialmente sensibili" si intendono dati o informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali la cui divulgazione, secondo criteri discriminatori, è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori;
- informazioni diverse da quelle commercialmente sensibili relative alla gestione ed allo sviluppo delle infrastrutture. Per questa tipologia di informazioni, il Gestore Indipendente adotterà adeguati sistemi di tracciabilità per consentirne l'accesso da parte dei soggetti all'uopo autorizzati.

### **3.2.5 Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati**

Le regole di comportamento previste dal presente Codice non escludono né limitano l'obbligo del Personale Coinvolto di osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in

particolare dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

### **3.3 Rapporti con i fornitori e con le parti correlate**

#### **3.3.1 Contratti di approvvigionamento di beni e servizi**

Il Gestore Indipendente è tenuto a vigilare che i soggetti terzi e tra loro anche le eventuali "parti correlate" che forniscono beni o servizi a favore dell'attività svolta in regime di separazione funzionale garantiscano la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono in possesso durante l'esecuzione della fornitura.

Pertanto, nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi, in particolare in quelli con le parti correlate, il Personale Coinvolto è tenuto ad includere le clausole che vincolano i fornitori:

- alla riservatezza sulle informazioni relative all'attività oggetto di separazione funzionale;
- al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinata dal Testo Integrato di Unbundling Funzionale.

Per parte correlata si intende qualsiasi soggetto o ente rientrante nella definizione di cui al principio contabile internazionale (IAS) n. 24, comprese le società controllate, controllanti o collegate alla società.

#### **3.3.2 Rapporti contrattuali con le società del Gruppo**

Nell'ambito dei rapporti contrattuali con le società del gruppo o dell'impresa verticalmente integrata, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.

I contratti di servizio stipulati tra Azienda Municipale Gas S.p.A. e le altre società del gruppo o dell'impresa verticalmente integrata devono essere predisposti in modo da regolamentare in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni.

Il Gestore Indipendente è tenuto a conservare, per almeno 10 (dieci) anni, una copia dei contratti di servizio stipulati con le società del gruppo, unitamente a:

- la documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
- le rilevazioni a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso di ogni esercizio.



## **4 MODALITA' DI ATTUAZIONE**

### **4.1 Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente**

Il Gestore Indipendente assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

Il Gestore Indipendente ha il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del presente Codice.

In particolare, il Gestore Indipendente:

- assume decisioni in materia di violazioni del Codice di Comportamento, riferendo, se del caso, alla competente funzione della società per l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultima;
- provvede alla revisione periodica del Codice di Comportamento e dei suoi meccanismi di attuazione.

### **4.2 Comunicazione e formazione**

Il Codice di Comportamento è portato a conoscenza del Personale Coinvolto mediante apposite attività di comunicazione ed informazione.

Ad integrazione dell'attività informativa di cui sopra ed allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, il Gestore Indipendente predispone e realizza attività di formazione dirette a favorire la conoscenza dei principi e delle regole in esso contenuti.

### **4.3 Segnalazioni**

Le persone che sono soggette al rispetto del Codice di Comportamento sono tenute a segnalare al Gestore Indipendente, per iscritto e in forma non anonima, ogni eventuale violazione del Codice di cui siano venute a conoscenza. Il Gestore Indipendente provvede a verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Il Gestore Indipendente agisce in modo da tutelare gli autori delle segnalazioni da eventuali forme di penalizzazione o discriminazione. È altresì assicurata la riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

### **4.4 Violazione del Codice di Comportamento**

La violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto nei confronti della società e può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. L'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Personale Coinvolto avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai CCNL applicati al personale interessato.

Nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni alla società e al Gestore Indipendente trovano applicazione le sanzioni stabilite nei rispettivi contratti di servizio.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della società di agire nei confronti del responsabile della violazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della stessa.

---

## Individuazione delle Informazioni Commercialmente Sensibili per l'attività di distribuzione del gas naturale

---

Rev. 03 del 07/02/2018

Di seguito sono elencate le informazioni commercialmente sensibili che il Gestore Indipendente ha individuato dai riferimenti normativi indicati dall'art. 18.2 nelle lettere g) ed h) del TIUF. Tali informazioni forniscono una evidenza commercialmente sensibile sia in maniera distinta che, principalmente, da una combinazione di più delle stesse.

- **Dati anagrafici cliente finale:**
  - Codice PdR (come da deliberazione n. 138/04)
  - Codice Fiscale del titolare del punto
  - Partita IVA del titolare del punto (in alternativa ai dati di cui al precedente punto)
  - Cognome e Nome del cliente titolare del punto
  - Ragione Sociale del cliente titolare del punto (in alternativa ai dati di cui al precedente punto)
  - Recapito telefonico
- **Dati anagrafici distributore e venditore:**
  - Partita IVA UdD associato al PdR
  - Partita IVA impresa di distribuzione
- **Dati tecnici e di misura PDR:**
  - Geolocalizzazione del punto di fornitura (toponimo, nome strada, n° civico, comune, cap, provincia...)
  - Stato del PdR
  - Matricola misuratore
  - Numero cifre segnante misuratore
  - Numero cifre convertitore
  - Coefficiente di correzione C (numerico, da valorizzare con 1 in caso di correzione completa)
  - Tipologia del punto di riconsegna (secondo quanto previsto dal comma 2.3 del TIVG)

- Accessibilità del punto (ai sensi della deliberazione ARG/gas 64/09 - numerico, 1=Accessibile, 2=Non accessibile, 3=Parzialmente accessibile)
  - Prelievo annuo (calcolato dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 4 del TISG)
  - Profilo di prelievo standard (attribuito dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 7 del TISG)
  - Tipologia di utenza (classe del gruppo di misura)
  - Codice REMI (alfanumerico per gestire tutte le reti di trasporto; se presente, fare riferimento al codice dell'aggregato)
  - Data di inizio fornitura (gg/mm/aaaa)
  - Data di fine fornitura (gg/mm/aaaa)
- Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla del. n. 40/04:
    - Elenco codici PdR interrotti (lista dei codici - come da deliberazione n. 138/04 - separata da uno o più spazi)
    - Elenco codici PdR ripristinati (lista dei codici - come da deliberazione n. 138/04 - separata da uno o più spazi)
    - Totale importi non ancora pagati (€)
  - Dati bonus:
    - Diritto al bonus gas (SI/NO) e se sì informazioni quali:
      - a. data inizio (gg/mm/aaaa)
      - b. data fine (gg/mm/aaaa)
      - c. mese di rinnovo (mm)
      - d. importo
      - e. tipologia (numerico - 0=Cliente domestico diretto, 1=Cliente domestico indiretto)

Di seguito sono elencate le altre informazioni relative all'attività di distribuzione che il Gestore Indipendente ha individuato con riferimento all'art. 20 del TIUF.

- Gestione e sviluppo delle infrastrutture:
  - Piani di sviluppo delle infrastrutture
  - Dati relativi a richieste di prestazioni tecniche da parte di clienti finali o società di vendita
  - Dati relativi a lavori non richiesti da terzi quali rinnovamenti, estendimenti e potenziamenti della rete
  - Documentazione relativa a cantieri di potenziamento o estendimento delle reti e impianti
  - Reports direzionali relativi agli stati di avanzamento dei lavori di estendimento e potenziamento della rete e degli impianti

Il Gestore Indipendente  
(Prof. Ing. Nicola Costantino)





## CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per il *personale coinvolto* nell'attività di distribuzione e misura del gas naturale

Rev. 03 del 07/02/2018

Le presenti **Clausole contrattuali** sono state elaborate per assicurare il rispetto delle regole di separazione funzionale che disciplinano l'attività di distribuzione e misura del gas naturale – esercitata dalla società Azienda Municipale GAS S.p.A. – negli approvvigionamenti di beni o servizi attraverso la determinazione di uno standard di comportamento specifico che tutti i soggetti coinvolti nella suddetta attività sono tenuti ad osservare.

## CLAUSOLE PREDISPOSTE DAL GESTORE INDIPENDENTE

A tutela della riservatezza delle Informazioni Commercialmente Sensibili e delle finalità della separazione funzionale

### A. Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi al Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente Contratto. L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le Informazioni Commercialmente Sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore del Committente.
2. Costituiscono "Informazioni Commercialmente Sensibili" i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. La tipologia di dati rientrante nell'ambito delle Informazioni Commercialmente Sensibili è stata preventivamente individuata dal Committente ed è stata comunicata al Fornitore mediante consegna di una apposita Scheda allegata al presente Contratto. Detta Scheda è soggetta a revisione da parte del Committente, il quale provvederà a comunicare tempestivamente per iscritto al Fornitore eventuali modifiche intervenute nel corso dell'esecuzione del Contratto e la relativa data di decorrenza della variazione.
3. In particolare, il Fornitore si impegna a:
  - a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Committente per le finalità inerenti l'esecuzione del presente Contratto;
  - b. garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del Committente;
  - c. garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del Contratto;
  - d. fornire tempestivamente, a richiesta del Committente, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del Contratto;
  - e. comunicare tempestivamente, a richiesta del Committente, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle Informazioni Commercialmente Sensibili per ottenere l'autorizzazione degli stessi ad accedere ai dati necessari per l'esecuzione del presente Contratto;
  - f. consentire al Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Contratto;
  - g. distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per l'esecuzione del Contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.
4. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti.

In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia al Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.

5. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Committente senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, il Committente potrà dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente in base al presente Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.
6. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dal Committente per le sanzioni irrogate dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) o da altre autorità di vigilanza.

## **B. Rispetto delle finalità della Separazione Funzionale**

1. Il Fornitore è consapevole che il Committente è tenuto a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo Integrato di Unbundling Funzionale (TIUF) approvato dall'Autorità con la Delibera 296/2015/R/com. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale svolta dal Committente. In particolare, il Committente è obbligato a:
  - a. garantire la neutralità e l'imparzialità nella gestione di reti e impianti e, in generale, di tutte le infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico affidate al Committente;
  - b. impedire discriminazioni nell'accesso alle Informazioni Commercialmente Sensibili;
  - c. impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale o dell'energia elettrica.
2. Il Fornitore è tenuto a garantire che, nell'esecuzione dei servizi, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l'osservanza degli obblighi conseguenti ha la massima importanza per l'esercizio dell'attività svolta dal Committente e che la violazione di tali obblighi può comportare l'irrogazione di sanzioni da parte di ARERA e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell'attività o la revoca della concessione.
3. Nel caso in cui la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall'Autorità, il Committente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta - un termine di almeno 30 (trenta) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere agli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Committente oppure qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, il Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente.
4. In ogni caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Fornitore, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall'avvenuta risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Fornitore,

compreso il rimborso degli importi pagati dal Committente per eventuali sanzioni irrogate da ARERA o da altre autorità di vigilanza.

5. Sono fatte salve le regole contrattuali stabilite a tutela della riservatezza delle Informazioni Commercialmente Sensibili.

### **C. Richiesta informazioni, verifiche ed ispezioni**

1. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il Committente ha istituito un Gestore Indipendente delegato all'amministrazione dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale. Il Gestore Indipendente è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di separazione funzionale da parte di tutto il personale che – direttamente o indirettamente – svolge mansioni o prestazioni relative all'attività separata.
2. In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, il Committente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati ed informazioni relativi all'andamento dell'attività e dei servizi affidati al Fornitore e, con un congruo termine di preavviso, la presentazione di una relazione sull'andamento e sui livelli qualitativi del servizio. La remunerazione per lo svolgimento di tale attività è già compresa nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il Contratto.
3. Inoltre, il Committente avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l'esecuzione delle prestazioni affidate al personale di Fornitore, sia presso l'azienda del Fornitore medesimo, al fine di controllare l'osservanza dei principi di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dal Committente in qualunque momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l'azienda del Fornitore **(i)** il Committente dovrà comunicare per iscritto la data dell'accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e **(ii)** l'accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 8.00 alle ore 15.30.
4. Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dal Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
  - a. a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento dei servizi;
  - b. ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla prestazione dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste del Committente, al più tardi entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
  - c. a consentire al Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento dei Servizi. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.
5. Qualora il Fornitore (i) non trasmetta i dati e le informazioni richieste, (ii) non predisponga la relazione sull'andamento e sui livelli di qualità del servizio senza indicare validi motivi, (iii) non permetta al Committente di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure (iv) nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla separazione funzionale, il Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 giorni per adempiere gli obblighi di informazione o di consentire i controlli al Committente o per eliminare le violazioni riscontrate alle regole della separazione funzionale. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta al Fornitore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

#### **D. Penali contrattuali**

1. Fermi restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal presente Contratto o dalla legge, il Committente avrà la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore una penale pari a Euro 500,00 (euro cinquecento), in ciascuno dei seguenti casi:
  - a. violazione dell'obbligo di riservatezza sulle Informazioni Commercialmente Sensibili;
  - b. violazione dell'obbligo di consentire l'accesso negli uffici del Fornitore per effettuare verifiche e ispezioni sulle modalità di esecuzione delle prestazioni;
  - c. violazione dei livelli di qualità dei servizi previsti dal Contratto e dai suoi allegati.
2. In caso di pluralità di violazioni, il Committente potrà cumulare più penali.
3. Il Committente provvederà a contestare per iscritto al Fornitore l'applicazione delle penali, il cui ammontare sarà detratto dalle somme dovute al Fornitore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del Contratto oppure richiesto direttamente al Fornitore stesso.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente di ottenere la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta del Fornitore, quando ne ricorrano i presupposti.

#### **E. Personale utilizzato per l'esecuzione del Contratto**

1. Il Fornitore dichiara di conoscere che, in base alla normativa sulla separazione funzionale, il Committente deve adempiere specifici obblighi di vigilanza e controllo nei confronti del personale che, direttamente o indirettamente, abbia accesso ad informazioni commercialmente sensibili nello svolgimento di prestazioni o mansioni relative all'attività in separazione funzionale.
2. Pertanto, il Fornitore si impegna a:
  - a. comunicare per iscritto al Committente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, l'elenco nominativo del personale che si intende utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni dei servizi contrattualizzati, eventualmente con l'indicazione del ruolo e mansioni svolte;
  - b. comunicare tempestivamente e per iscritto al Committente eventuali variazioni di tale personale intervenute durante l'esecuzione del Contratto, in modo da garantire al Committente di adempiere esattamente e puntualmente ai propri obblighi previsti dalla normativa sull'Unbundling;
  - c. informare il personale utilizzato riguardo agli obblighi derivanti dalla normativa sulla separazione funzionale, soprattutto per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili;
  - d. inserire nei contratti di lavoro del personale utilizzato nell'attività oggetto di separazione funzionale stipulati o rinnovati successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, clausole di espressa accettazione del Codice di Comportamento;
  - e. qualora fosse necessario, consentire che il personale utilizzato partecipi alle attività formative organizzate dal Committente al fine di sensibilizzare il personale stesso circa le finalità della separazione funzionale ovvero di illustrare specifiche prescrizioni normative.
3. Resta inteso che la remunerazione per le obbligazioni di cui sopra e per la partecipazione del personale utilizzato alle attività formative organizzate dal Committente deve ritenersi compresa nel corrispettivo pattuito per il presente Contratto.



## **F. Osservanza del Codice di Comportamento**

1. Il Committente ha approvato un Codice di Comportamento contenente le regole a cui si deve attenere il personale che opera sotto la direzione del Gestore Indipendente. Il Codice di Comportamento ha la finalità di garantire l'effettivo perseguimento degli scopi stabiliti dalla normativa in materia di Unbundling e, in particolare, di garantire la gestione imparziale e non discriminatoria delle infrastrutture.
2. Il Fornitore, in seguito all'accettazione scritta del Codice di Comportamento, dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione il contenuto del Codice di Comportamento, che gli è stato consegnato dal Committente, di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse sono applicabili al suo personale e ai suoi consulenti e subfornitori.
3. La violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di Comportamento da parte del Fornitore, suoi dipendenti, consulenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore con il presente Contratto e attribuisce al Committente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti o, nei casi più gravi, la risoluzione del Contratto, dopo aver contestato al Fornitore la violazione ed avergli assegnato un termine congruo per adempiere ai suoi obblighi.